

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9,05.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Ranieri e Vigneri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 7 luglio 1999, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei

consorzi agrari il senatore Ettore Buc-ciero, in sostituzione del senatore Riccardo Pedrizzi, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione della proposta di modifica-zione degli articoli 5 e 154 del regola-mento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione e all'integra-zione dell'Ufficio di Presidenza e alla durata in carica dei suoi componenti; disposizione transitoria) (Doc. II, n. 39) (ore 9,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modifica-zione degli articoli 5 e 154 del regola-mento (modificazioni alla disciplina rela-tiva alla costituzione e all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza e alla durata in carica dei suoi componenti; disposizione transitoria).

(Contingentamento tempi discussione generale - Doc. II, n. 39)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 35 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

comunista: 30 minuti;

I democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 12 minuti; UDEUR: 11 minuti; verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
— Doc. II, n. 39)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Signorino.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'Ufficio di Presidenza della Camera è l'organo collegiale al quale il regolamento attribuisce funzioni di carattere amministrativo, disciplinare e giurisdizionale, rivolte ad assicurare l'ordi-

nato ed efficace funzionamento degli apparati e delle strutture interne della Camera.

I cambiamenti che negli ultimi anni hanno profondamente modificato la situazione politica e la stessa struttura della rappresentanza parlamentare si sono accompagnati ad un elevato dinamismo nella formazione, modificazione e dissoluzione delle formazioni politiche e, correlativamente, dei gruppi parlamentari in cui queste si rispecchiano. L'applicazione delle disposizioni regolamentari in essere, per le quali rinvio alla relazione scritta, e delle prassi interpretative adottate nella XII legislatura rischia di determinare, in così fatte circostanze, l'anomalo accrescimento della composizione dell'Ufficio di Presidenza, tanto più ove si consideri che, a fronte del diritto riconosciuto ai gruppi di nuova costituzione, o comunque non rappresentati, a promuovere l'elezione di un proprio rappresentante in tale organo, non esistono disposizioni in forza delle quali vengano a cessare dall'incarico i membri dell'Ufficio di Presidenza che non rappresentino più il gruppo al quale appartenevano al momento della loro elezione. Il risultato rischia di essere la trasformazione dell'Ufficio di Presidenza in organo pletorico e poco efficiente, con pregiudizio per l'efficace esercizio delle importanti attribuzioni che ad esso conferisce il regolamento.

D'altronde, la sopravvenuta inapplicabilità dell'articolo 14, comma 2, del regolamento relativamente alla costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico minimo previsto, dichiarata dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 3 febbraio 1999, ha fatto per conseguenza venir meno il presupposto fattuale cui si riferivano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 5.

Per questi motivi, nella seduta del 16 giugno 1999, il Presidente della Camera ha investito del problema la Giunta per il regolamento, in vista della predisposizione di un'iniziativa di modificazione regolamentare.

Al riguardo, erano possibili più soluzioni. La Giunta per il regolamento, nelle sedute del 24 e del 30 giugno 1999, dopo ampio confronto, ha deciso di deliberare e di presentare all'Assemblea la presente proposta di modificazione regolamentare, con la quale si prevede di riformare la disciplina relativa all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di esponenti dei gruppi non rappresentati nella sua iniziale composizione.

Il testo proposto per l'articolo 5 lascia immutate le disposizioni contenute nei primi due commi, riguardanti l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito, com'è attualmente, da quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari. Viene invece espressamente previsto, al comma 3, che in quest'organo debbano essere rappresentati tutti i gruppi costituiti al momento della sua elezione; ove non abbiano effetto le intese promosse a questo fine dal Presidente della Camera, deve procedersi in successiva seduta all'elezione di altri segretari, in numero eguale a quello dei gruppi rimasti esclusi: l'elezione ha luogo con voto limitato, e risultano eletti coloro che, essendo iscritti ad uno dei gruppi non rappresentati, abbiano conseguito il maggior numero di voti. Non può essere eletto più di un segretario per ciascuno di tali gruppi.

Allo stesso modo, ha luogo, su richiesta delle formazioni interessate e previe intese promosse dal Presidente della Camera, l'elezione di ulteriori segretari in rappresentanza dei gruppi costituitisi nel corso della legislatura, nonché dei gruppi che, per qualunque causa, siano « rimasti privi di un rappresentante nell'Ufficio di Presidenza ».

I segretari eletti in via integrativa — ossia in aggiunta ai membri eletti nella prima votazione — in rappresentanza sia dei gruppi originari, sia di quelli successivamente costituiti, decadono dall'incarico qualora venga meno il gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro gruppo parlamentare. La previsione di decadenza dall'incarico è pertanto limitata ai membri che siano stati

eletti *ab origine* quali rappresentanti di un particolare gruppo, essendosi ritenuto che per i membri appartenenti alla prima e necessaria composizione dell'Ufficio di Presidenza la scelta dell'Assemblea si traduca in un'investitura in cui prevale la considerazione delle qualità personali dell'eletto rispetto alla sua appartenenza.

Viene infine disciplinato lo svolgimento delle votazioni in caso di elezione suppletiva, qualora debbano essere sostituiti, rispettivamente, componenti dell'Ufficio di Presidenza i quali appartengano alla sua originaria composizione ovvero membri eletti in via integrativa. Nel primo caso l'elezione — che ha luogo con separate votazioni a seconda che debbano surrogarsi vicepresidenti, questori o segretari — non soggiace a vincoli relativamente all'obbligatoria appartenenza dell'eletto ad un determinato gruppo. Come precisato nella seduta della Giunta per il regolamento del 21 febbraio 1995, non esiste in tal caso alcuna garanzia regolamentare per cui l'eletto debba appartenere al gruppo cui era iscritto il componente cessato dall'incarico. Viene soltanto prevista la garanzia prestata in favore delle minoranze dal voto limitato — secondo i criteri generali enunziati dall'articolo 56, comma 1, del regolamento — qualora gli eligendi per ciascun tipo di carica siano in numero superiore a due. Nel secondo caso, poiché l'elezione ha luogo su richiesta del gruppo non rappresentato ed è intesa a ripristinarne la presenza in seno all'organo, opera invece la condizione in base alla quale deve essere dichiarato eletto il deputato che, essendo iscritto al gruppo richiedente, abbia conseguito il maggior numero di suffragi.

La riformulazione dell'articolo sopprime le disposizioni — contenute nei commi 4 e 5 del testo vigente — che disciplinano l'elezione integrativa dei rappresentanti di gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, poiché la disposizione dell'articolo 14, comma 2, che prevede tale fattispecie, non è più applicabile, come è stato deliberato dalla Giunta per il regolamento.

Per evitare di pregiudicare posizioni sorte sotto l'imperio delle precedenti norme regolamentari, si è infine previsto, con apposita disposizione transitoria da inserire nell'articolo 154 del regolamento, che le disposizioni relative alla decadenza dei segretari eletti in via integrativa non si applichino ai segretari eletti precedentemente alla data della loro entrata in vigore. Evidentemente, nel caso in cui debba per qualsiasi motivo procedersi alla loro sostituzione, coloro che ad essi abbiano a subentrare saranno sottoposti anche a questo riguardo al regime delle nuove disposizioni.

La Giunta ha convenuto su questa formulazione, ritenendo che essa possa rappresentare un'opportuna risposta alle esigenze manifestatesi, confortata in ciò anche dalla scelta analoga operata dal Senato con la modificazione all'articolo 5 del proprio regolamento, deliberata da quel consesso nella seduta del 24 febbraio 1999. Raccomanda pertanto all'attenzione dell'Assemblea la presente proposta, auspicandone la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pregevole relazione orale testé svolta dall'onorevole Signorino, come pure quella scritta che ho letto attentamente, danno una motivazione esauriente, sia dal punto di vista storico che dinamico, delle motivazioni che sono alla base delle modifiche che penso sia giusto approvare. Esse indicano una realtà che prima non era così evidente e, cioè, che taluni moti « migratori e trasmigratori » di deputati da un gruppo all'altro, hanno determinato esigenze di modifiche delle situazioni che in precedenza non dico che fossero standardizzate, ma che avevano quanto meno una loro impostazione che dall'inizio alla fine della legislatura consentiva ai vari gruppi di collocare nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza — con valutazioni, opportune intese e comunque con criteri prestabiliti, per il maggiore sviluppo possibile dei rapporti

anche rappresentativi — quei soggetti politici che, politicamente ed amministrativamente, dovevano essere collocati nello stesso Ufficio di Presidenza in funzione dell'articolazione politica della Camera. Quell'impostazione era perciò corrispondente alla esigenza di dare voce, presenza e capacità di intervento alle varie manifestazioni del consenso popolare, comunque si fossero articolate nella fase delle elezioni.

In questi ultimi tempi, si è verificato invece che taluni soggetti politici, pur essendo stati eletti in uno schieramento e facendo parte di un gruppo, hanno preferito scegliere — strada facendo e di solito con maggiore propensione verso l'area di Governo — gruppi di origine diversa. In questo modo quei soggetti politici hanno trovato una collocazione spuria rispetto alla fase iniziale della loro vita parlamentare, tanto da determinare modificazioni sulla qualità dell'assetto dell'Ufficio di Presidenza, anche nella fase del « durante », come si direbbe in altre sedi.

Questo è un fatto nuovo. Non voglio dire che sia un qualcosa che confligga con il mandato elettorale, che non deve essere imperativo e che deve corrispondere alla coscienza dei singoli e alle valutazioni politiche che si possono via via maturare nel tempo. Credo infatti che non si possa mettere la « camicia di forza » né alle idee né alle possibilità di trovare in una sede politica piuttosto che in un'altra la possibilità di esplicazione delle stesse idee; tuttavia, quei fatti si sono verificati! Se si pensa, ad esempio, che il gruppo misto rappresenta il secondo gruppo della Camera, si ha la dimostrazione più evidente di quanto sia vero questo discorso e di quanto sia quindi necessaria l'esigenza dell'aggiornamento della relativa normativa regolamentare.

MARIO TASSONE. Paissan ha rivendicato il Presidente del Consiglio...

ALFREDO BIONDI. Il Presidente del Consiglio l'altro giorno ha ricevuto i leader, o presunti tali — li definirei « pulvi-

scolari » —, di una maggioranza; alcuni dei quali avevano nella propria gerla il suffragio di uno 0,5 per cento, diviso per due! Tutto questo dimostra quanto rispetto ai principi generali, anche in ordine al voto *bipartisan* e in presenza di una possibile divisione uninominale, maggioritaria della Camera, nelle intenzioni elettorali si possa registrare una frustrazione nella realtà dei comportamenti quotidiani e forse anche « infrasettimanali » di qualcuno. Ritengo pertanto giusto procedere con questo aggiornamento regolamentare.

Nella relazione dell'onorevole Signorino viene messo in evidenza, molto opportunamente, come nella valutazione iniziale la natura dell'organo Ufficio di Presidenza avesse sì la valenza politica che ha, ma anche la corrispondenza ad una realtà di alta amministrazione. Del resto, per la funzione che svolgo anche in quel contesto da parecchio tempo, posso testimoniare che ciò avviene, nel senso che i colleghi che lavorano con noi, quando sono nelle condizioni di dover esprimere talune valutazioni all'interno di quell'ufficio, non hanno poi il « bagaglio politico » antagonistico e protagonista che invece esiste in altre fasi ed in altre sedi della nostra vita politica. Questo è molto giusto, ma proprio perciò appare necessario che vi sia una distribuzione delle presenze in relazione ai mutamenti che si sono verificati.

Queste votazioni hanno però una posizione di salvaguardia — diciamolo pure — nella modifica dell'articolo 154 del nostro regolamento, con cui, a differenza di ciò che avveniva in passato, si pone un vincolo assoluto sul numero dei parlamentari necessari per formare un gruppo. Infatti, prima vi era una deroga meramente potestativa, che poteva determinare una realtà differenziata, tale da consentire una rappresentanza anche a soggetti che non avessero il numero di deputati sufficiente — in linea generale e di principio ed anche stando alla lettera del regolamento — per formare un gruppo. Mi pare che sia un ragionamento giusto, perché riporta in termini aritmetici quella che altrimenti potrebbe costituire una realtà politica così

sfaccettata e parcellizzata da non consentire un'esplicazione della funzione dell'Ufficio di Presidenza, dei vicepresidenti, dei questori e dei segretari corrispondente a quell'alta amministrazione ed anche a quelle finalità politiche più elevate di cui parlavo poco fa.

Quindi, le proposte hanno una loro fisionomia corrispondente al mutare dei tempi. Un poeta inglese dice che quello che capita, in fondo, ci somiglia e noi nel regolamento dobbiamo somigliare alla situazione che si è verificata. Del resto, nel tempo e nella storia degli avvenimenti, che sono opportunamente riportati nella relazione, si spiega come i fatti abbiano avuto un'evoluzione alla quale la Camera ha risposto con provvedimenti e misure regolamentari che corrispondessero, appunto, alla situazione che si era verificata.

Anche la parte transitoria è importante, perché in essa si colloca l'esigenza, nel mutamento delle cose, di non penalizzare ciò che all'inizio aveva una sua funzione e una sua fisionomia e che non può essere snaturato per gli avvenimenti che si sono sviluppati successivamente.

Per concludere, credo quindi che vi sia un'esigenza e che essa sia stata raccolta sia nella fase di elaborazione nella Giunta per il regolamento, sia nella proposta di modificazione che ne è derivata. Credo che i colleghi che hanno lavorato più sentitamente e più specificamente — come ha detto la relatrice — in questo contesto abbiano colto quella che era un'esigenza e non dico che si siano adeguati ad essa, ma immedesimati con essa per cogliere gli effetti che doveva produrre per i lavori che dobbiamo proficuamente svolgere nell'Ufficio di Presidenza.

Rimane, per un vecchio parlamentare come me, un'amarezza, che traspare anche dalle frasi più edulcorate che la collega Signorino ha saputo trovare nella parte iniziale della sua relazione scritta, dove si afferma che, in fondo, queste cose si sono verificate per la modifica e l'evoluzione — non so se sia un'evoluzione o un'involuzione — di un costume, in base al quale si entra in Parlamento grazie ad un suffragio ricevuto direttamente — ed an-

che uninominalmente per una parte più rilevante — e si ritiene poi di staccarsi da tale suffragio, creando quindi complicazioni alle quali si deve far fronte.

Io credo che il parlamentare — come dice la nostra Costituzione — rappresenti la nazione senza vincolo di mandato, ma una cosa è un vincolo morale che determina, nella scelta di ciascuno, l'atteggiamento su un voto, specie quando i casi di coscienza possono sollecitare un'interpretazione più corrispondente al proprio sentire, al proprio pensare ed anche al proprio volere; altra cosa è, invece, distaccarsi dal rapporto con l'elettorato, che è un bene prezioso che si chiama — con una « paroletta » molto significativa — fiducia.

Quando si tradisce la fiducia, si può poi trovare l'usbergo regolamentare per catalogare in un settore o nell'altro di questo emiciclo la presenza — e qualche volta anche l'assenza — di qualcuno, rispetto alle precedenti assunzioni di responsabilità che ha ritenuto di derivare dal voto della gente, ma poi si verificano fatti che determinano un grande distacco e per i quali non c'è regolamento che provveda. È ciò che distacca la gente dalla politica, che fa venir meno quel sentire comune che deve esserci tra l'eletto e l'elettore, che porta la gente a non votare — tanto è inutile — e porta alla mesta lettura dei dati, che a volte vengono considerati trionfalisticamente vittorie — enfatizzate e magari reclamizzate, come purtroppo succede sempre di più — e quasi mai sconfitte, perché si trova sempre una spiegazione.

Alla fine si vede che ha votato meno del 55-60 per cento degli elettori, mentre in alcune località si è raggiunto solo il 37-38 per cento. La vera maggioranza non è più silenziosa, come si diceva un tempo, e nemmeno rumorosa, come avveniva in altre realtà dove il clamore era più forte delle idee, ma è una maggioranza assente, che non ci crede più, che non ci riconosce come rappresentanti. Il principio del vincolo di mandato diventa qualcosa di molto pesante perché — lo dico come vecchio professionista — lega la persona ad un'al-

tra persona, è un rapporto tra uomo e uomo, tra soggetto e soggetto. Se si viola questo rapporto, si viola un vincolo di mandato, compiendo così un atto grave. Il regolamento serve proprio per ovviare a tutto questo e può anche servire a costituire maggioranze molto precarie e tenute insieme — come si dice in Toscana con una frase un po' volgare — « con lo sputo », ma la cosa più grave è che di fronte a tutto questo si debba prendere una soluzione alta, solenne, ufficiale, regolamentare, istituzionale, perché non si può far indossare la camicia di forza e si deve dare la possibilità, a chi ha formato un nuovo gruppo parlamentare, di rappresentarlo. La vera rappresentanza però — e la norma transitoria in questo senso ha un suo valore — è quella che stabilisce il rapporto iniziale, quello della fiducia ricevuta, qualche volta adempiuta, qualche volta no.

Speriamo che in futuro le modifiche regolamentari consentano, non di mettere delle pezze a colori su situazioni politiche che si sono modificate, ma di regolamentare meglio i rapporti interni al Parlamento e alla sua più alta rappresentanza interna e cioè l'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, l'onorevole Signorino ha svolto una relazione precisa e completa, offrendo interessanti spunti per una valutazione complessiva della rappresentanza parlamentare, spunti ripresi testé dall'onorevole Biondi in merito alla complessa vicenda politica che accompagna la nascita e la fine dei gruppi parlamentari nella Camera dei deputati.

Un commento è d'obbligo, signor Presidente. Con il nuovo sistema elettorale introdotto nel 1993 pensavamo di semplificare la vita politica, quanto meno di razionalizzare la geografia politica all'interno del Parlamento, ma le elezioni politiche del 1994 e quelle successive del 1996 hanno presentato un quadro fram-

mentario e frastagiato delle presenze organizzate all'interno della Camera dei deputati.

Sicuramente la presenza di un gruppo misto così numeroso crea un problema del quale occorre prendere atto. Mentre il collega Biondi parlava osservando che il gruppo misto è il secondo per numero di iscritti, pensavo che il presidente Paissan avrebbe tutto il diritto di chiedere la Presidenza del Consiglio dei ministri, sempre che il Presidente D'Alema avesse questa disponibilità. La mia è una battuta, anche perché le cose conquistate a fatica non possono essere lasciate con facilità.

Come dicevo, esiste un problema di ordine politico complessivo. La frammentazione dei gruppi parlamentari, la trasmigrazione (ieri in una trasmissione radiofonica si parlava di « transumanza » da un gruppo politico ad un altro) non si combatte attraverso modifiche regolamentari perché è un problema che investe la responsabilità complessiva del Parlamento, e quindi della politica. Occorre prendere atto che la modifica elettorale non ha determinato quegli effetti che il legislatore aveva auspicato allorché la approvò.

Questo tema è stato alla nostra attenzione quando abbiamo operato — l'onorevole Signorino ne è stata protagonista — la riforma complessiva del regolamento della Camera dei deputati: il 31 luglio 1997 abbiamo approvato i principi emendativi e il 24 settembre successivo abbiamo approvato definitivamente la modifica regolamentare. In quel momento, ho avuto l'onore di essere uno dei relatori della proposta di modificazione.

La proposta di modificazione al nostro esame investe la composizione dell'Ufficio di Presidenza, il cambiamento dell'organo nel corso della legislatura, nonché problematiche più complesse.

Questa XIII legislatura si era segnalata come quella delle riforme costituzionali e istituzionali. Dobbiamo prendere atto, oggi — come abbiamo fatto in altre occasioni e come si è fatto nel dibattito all'interno del paese —, che l'unica riforma apprezzabile, che non opera sul dettato costituzionale —

in quanto non avrebbe potuto farlo —, ma che ha avuto effetti importanti nella fase interpretativa ed applicativa del dettato costituzionale, è rappresentata proprio dal complesso delle modifiche regolamentari della Camera dei deputati approvate il 24 settembre 1997.

All'epoca, si disse che le modifiche approvate avrebbero dovuto essere soggette ad una rivisitazione e ad un monitoraggio e che ulteriori modifiche avrebbero potuto rendersi necessarie rispetto alle esigenze emerse via via nel corso dell'attività parlamentare.

La proposta di modificazione al nostro esame fa seguito, dunque, ad una esigenza che è stata avvertita nei nostri lavori. A pagina 3 della relazione, si fa riferimento alla sopravvenuta inapplicabilità dell'articolo 14, comma 2, del regolamento relativamente alla costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico minimo previsto; si fa riferimento alla possibilità di derogare al limite dei 20 deputati e di riconoscere gruppi parlamentari con una composizione inferiore a tale numero. Con la proposta di modificazione, si vuole eliminare una tale deroga registrando, così, una situazione di fatto; infatti, avevamo previsto che si sarebbe verificata una tale esigenza allorché approvammo alcune modifiche relative alla composizione del gruppo misto. L'esigenza è quella di evitare la proliferazione dei gruppi parlamentari all'interno della Camera dei deputati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando approvammo le modifiche regolamentari del 1997, fui contrario al riconoscimento della componente delle minoranze linguistiche all'interno del gruppo misto. In quell'occasione, mi trovai in disaccordo con alcuni colleghi e vi fu un contraddittorio molto serrato. Ero in disaccordo non perché avessi qualcosa contro la componente delle minoranze linguistiche, ma perché sono contro la proliferazione dei gruppi parlamentari all'interno della Camera dei deputati; sono contro la trasformazione della Camera dei

deputati in una Camera dei gruppi parlamentari. Voglio, dunque, che sia evitata la dispersione e la frammentazione.

Anche riferirsi, come facevano i colleghi del gruppo delle minoranze linguistiche, all'articolo 6 della Costituzione, sembra un tantino strumentale, perché la tutela delle minoranze linguistiche, assicurata da tale norma costituzionale, è stata ed è garantita nel nostro paese con una legislazione più appropriata.

ALFREDO BIONDI. Scusi, onorevole Tassone, se posso interromperla...

MARIO TASSONE. Prego, Presidente Biondi, per me è un onore.

ALFREDO BIONDI. Vorrei dire che c'è, però, una differenza tra chi, per motivi linguistici o etnici, ha una sua realtà o una sua struttura che lo lega al territorio e quindi al voto delle persone che in esso si esprimono, qualche volta in maggioranza rispetto a quelle di lingua italiana, e la situazione di chi passa da un posto all'altro per avere, magari, l'incarico di sottosegretario.

MARIO TASSONE. Sì, Presidente, ecco perché dicevo di non essere in possesso della verità su questo punto, perciò vi è stato un confronto serrato, anche se a mio avviso il gruppo delle minoranze linguistiche rappresenta un fatto serio...

ALFREDO BIONDI. Sono d'accordo: pensavo al fatto che un deputato dell'Alto Adige rappresenta la popolazione in maggioranza in quella zona.

MARIO TASSONE ...ma, per alcuni versi, lambisce l'area dell'artificio.

Ritengo, comunque, che questo sia un argomento giusto, sul quale ci siamo confrontati, ecco perché è stato sottoposto all'attenzione dell'Assemblea ed ecco perché, con una modifica regolamentare, abbiamo dato al gruppo delle minoranze linguistiche la dignità di componente del gruppo misto, ponendolo sullo stesso piano di tutte quelle componenti che

hanno almeno dieci deputati. Si è quindi trattato di un riconoscimento che va nella direzione della sua interpretazione, Presidente Biondi, che io rispetto e sulla quale, per quanto riguarda questo aspetto, concordo pienamente.

Per quanto riguarda le modifiche proposte all'articolo 5, signor Presidente, dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo che sia l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha ancora due minuti di tempo per spiegarlo, onorevole Tassone.

MARIO TASSONE. La ringrazio per avermi ricordato i tempi, Presidente. Vorrà dire che ne parlerò in un altro momento: ovviamente non intendevo spiegarlo a lei, che lo sa perfettamente, desidero però chiarire la mia posizione. Ritengo che se l'Ufficio di Presidenza dovesse essere vincolato alle continue trasformazioni che avvengono all'interno della Camera dei deputati nel corso della legislatura si avrebbe una *deminutio* del ruolo e delle funzioni di tale organismo. Vorrei inoltre capire perché queste manovre debbano sempre riguardare i segretari di Presidenza: o questi ultimi, infatti, hanno un loro ruolo all'interno dell'Ufficio di Presidenza della Camera, al pari dei questori e dei vicepresidenti — ovviamente, con diverse attribuzioni —, oppure sono rappresentanti dei gruppi parlamentari, ed allora, per evitare tante discussioni e tante votazioni, i gruppi stessi potrebbero designare direttamente tali loro rappresentanti. Ovviamente, questo è un ragionamento per assurdo.

In conclusione, sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Signorino, con una semplice obiezione. Concordo sull'opportunità di procedere a votazioni integrative all'inizio della legislatura per quanto riguarda quei gruppi parlamentari che non sono rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ma non accetto assolutamente che tale procedura avvenga nel corso della legislatura. In tal modo, infatti, istituzionalizzeremmo queste « transumanze », come sono state definite, queste trasmi-

grazioni da un gruppo all'altro e queste composizioni di gruppi che a volte potrebbero essere realizzate soltanto per ottenere un proprio rappresentante nell'Ufficio di Presidenza. Si tratta, forse, di un ragionamento per eccesso, ma sentivo di doverlo fare.

Concludendo davvero, signor Presidente, sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Signorino ed eventualmente suggerirò qualche principio emendativo per portare all'attenzione dell'Assemblea il ragionamento che ho seguito. Ringrazio ancora la relatrice, che ha svolto una egregia relazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore – Doc. II, n. 39)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Signorino.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. Signor Presidente, i colleghi intervenuti nel dibattito hanno sollevato questioni di grandissima rilevanza che, per molti versi, trascendono l'economia dello strumento regolamentare. Gli onorevoli Biondi e Tassone hanno sollevato, infatti, questioni che chiamano in causa il difficilissimo processo relativo alle riforme costituzionali, che sono la sede più opportuna in cui affrontare le molteplici modificazioni intervenute sul versante della rappresentanza. Lo strumento regolamentare ha, per sua natura, implicazioni limitate.

Le modificazioni che la Giunta per il regolamento ha definito in questi anni tengono conto di quanto sta accadendo nel sistema della rappresentanza e si prefiggono l'obiettivo di tenere insieme le mutate esigenze della rappresentanza con la necessità di garantire la massima funzionalità ed operatività ai lavori della nostra Assemblea e dei suoi organi.

In questo senso va l'attuale proposta di modifica regolamentare che è, come sempre, aperta al contributo dei colleghi.

Valuteremo con la massima attenzione le proposte contenenti principi e criteri direttivi che l'onorevole Tassone vorrà formulare. Mi riservo di riferire all'Assemblea le valutazioni che la Giunta per il regolamento farà su tali proposte.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (6149) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 6149)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Romano Carratelli.

DOMENICO ROMANO CARRATELLI, *Relatore*. Signor Presidente, nell'illustrare il decreto-legge n. 180 del 1999, oggi all'esame dell'Assemblea, va evidenziato che nel preambolo si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte sia a prorogare la partecipazione italiana a missioni in-

ternazionali nei territori dell'ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sia ad autorizzare l'invio di un ulteriore contingente di militari in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244 del 10 giugno 1999.

Ricordo, peraltro, che è stata di recente approvata la legge n. 186 del 1999 di conversione del decreto-legge n. 110 del 1999, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

Passando all'esame del contenuto del decreto-legge, ricordo che l'articolo 1, comma 1, proroga al 30 settembre 1999 il termine del 24 giugno stabilito dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, nella città di Brcko, in Albania e ad Hebron. Il comma 2 dell'articolo 1 intende confermare quanto previsto nei ricordati articoli del decreto-legge n. 12 del 1999, che, oltre a prolungare la partecipazione italiana alle indicate operazioni di pace, disciplinano aspetti specifici di ciascuna missione, quali il regime giuridico ed economico del personale militare impegnato, la copertura finanziaria e, limitatamente alle missioni nei territori della ex Jugoslavia, l'autorizzazione al ministro della difesa ad effettuare, in caso di necessità, acquisti e lavori in economia, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

L'articolo 2, comma 1, autorizza, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo e in Macedonia disciplinate dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, per fornire assistenza

alle missioni internazionali di supporto alla pace e di aiuto ai profughi kosovari.

Per tale finalità l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 110 del 1999 ha disposto l'invio di un contingente di 800 unità, a decorrere dal 15 febbraio 1999 fino al 31 dicembre 1999 e, a decorrere dal 1° giugno 1999 fino alla fine dell'anno, l'invio in Macedonia di un ulteriore contingente di 1.800 militari per partecipare alle operazioni autorizzate dal decreto-legge n. 12 del 1999, convertito dalla legge n. 77 del 1999 che, prima dell'intervento della NATO nella Federazione jugoslava, aveva disposto l'invio di 250 militari nell'ambito della missione *Joint guarantor*, a garanzia e protezione dei verificatori dell'OSCE operanti in Kosovo.

Sottolineo che l'attuale missione è disposta in adempimento della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999 con lo scopo di vigilare sul ritiro delle truppe serbe dal Kosovo, nel rispetto degli accordi di pace tra la NATO e i rappresentanti della Federazione jugoslava e di disciplinare il rientro dei profughi kosovari nel loro territorio.

Il comma 2 dell'articolo 2, attraverso rinvii a disposizioni normative contenute in precedenti decreti-legge, definisce gli aspetti giuridici e retributivi relativi al personale militare impiegato nell'operazione.

In particolare, prevede la corresponsione, in aggiunta allo stipendio ordinario, del trattamento di missione all'estero disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni. Il trattamento aggiuntivo è attribuito, con corresponsione dell'80 per cento della prevista indennità, per tutta la durata della missione, escluso il periodo relativo al trasferimento da e per l'Italia, che viene considerato come evento addestrativo nazionale.

Si ricorda, in proposito, che a favore del personale impegnato nelle missioni si applicano le disposizioni in tema di trattamento assicurativo previste dalla legge 18 marzo 1982, n. 301, e successive modificazioni, per il personale militare in

servizio per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, nonché le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge n. 12 del 1999, convertito dalla legge n. 77 del 1999, con il quale è stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in Kosovo e alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia.

Il comma 3 dell'articolo 2 autorizza il Ministero della difesa ad effettuare, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, acquisti e lavori in economia, nel limite di 20 miliardi, per la costruzione di un aeroporto semipreparato, e dei relativi apparati di comunicazione, in relazione alle esigenze di trasporto aereo nel settore assegnato agli italiani. Tale autorizzazione si pone nella linea di tendenza espressa da varie leggi recenti, relative alla partecipazione del nostro paese a missioni umanitarie internazionali.

Il comma 4 dell'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 70 miliardi per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi umanitari di accoglienza dei profughi kosovari in Albania, nell'ambito della missione « Arcobaleno » e in Italia, l'attività interforze in Albania e per la ricostituzione di materiali e mezzi della protezione civile. Tale stanziamento si aggiunge a quello di 100 miliardi già autorizzato per analoghe finalità dall'articolo 6 del decreto-legge n. 110 del 1999.

L'articolo 3 detta le disposizioni per la copertura finanziaria delle spese.

L'articolo 4 autorizza il Ministero del tesoro ad aggiornare le diarie di missioni stabilite dal decreto ministeriale del 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. Finalità delle disposizioni è quella di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, come risulta dalla tabella allegata al decreto sopra indicato.

Ricordo, altresì, che il citato decreto ministeriale suddivide il personale statale, civile e militare, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto. Le diarie nette per le missioni sono determinate in proporzione al gruppo di appartenenza, nonché in relazione al paese presso il quale si svolge la missione stessa.

La Commissione ha esaminato approfonditamente il provvedimento, che si configura parzialmente come decreto di proroga di precedenti missioni e parzialmente come provvedimento nuovo, nella parte in cui dispone la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari italiani alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.

La Commissione ha acquisito il parere del Comitato per la legislazione, favorevole con una condizione e con una osservazione, entrambe accolte con le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 1 e all'articolo 2 del provvedimento. Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali (con una condizione, accolta dalla Commissione), bilancio (con condizioni, accolte dalla Commissione) e affari esteri e lavoro.

La Commissione condivide — e su questo richiamiamo l'attenzione del Governo — in pieno l'esigenza sottolineata dal Comitato per la legislazione, in questa come in precedenti occasioni, affinché si pervenga ad una legislazione organica in materia di missioni internazionali militari e di pace, che costituisca un quadro normativo di riferimento certo e stabile, nell'ambito del quale provvedere anche all'eventuale semplificazione di disposizioni superate. In tal modo si semplificherebbe anche la formulazione e l'applicazione di provvedimenti quali quelli in esame che, accanto a poche previsioni innovative, riproducono — mediante la tecnica del rinvio o mediante la riproduzione testuale (o quasi) — disposizioni vigenti per altri casi analoghi.

Una legislazione organica consentirebbe di assicurare chiarezza e precisione al regime giuridico applicabile ai militari impegnati in missioni all'estero, evitando che permanga un modello di legislazione d'urgenza nell'ambito del quale ogni decreto-legge costituisce la disciplina della singola missione. Inoltre, si consentirebbe l'adozione di provvedimenti d'urgenza sintetici, che si limitino a fornire la necessaria autorizzazione legislativa allo svolgimento delle operazioni e all'assicurazione della relativa copertura finanziaria. In effetti, onorevole sottosegretario, poiché da più tempo, soprattutto in questa legislatura, si sono intensificati gli interventi italiani in questo tipo di missioni e poiché abbiamo approvato circa una decina di decreti in materia, sarebbe forse tempo che il Governo considerasse seriamente l'opportunità di varare una normativa quadro, in maniera che le singole operazioni, che si preannunciano anche per il futuro, possano essere decise senza la farraginosità di provvedimenti quale quello che stiamo esaminando.

Oltre alle citate modifiche in accoglimento dei ricordati pareri, la Commissione ha ulteriormente modificato il testo del decreto-legge nei seguenti termini.

Dopo una modifica formale al comma 1 dell'articolo 2, ha introdotto un comma nel medesimo articolo, il 2-ter volto ad integrare l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ciò richiama il discorso di prima sulla necessità di modifiche di precedenti decreti che spesso vengono riportati integralmente o in parte), con il riferimento al coniuge superstite ed ai figli del personale delle Forze armate. Tale disposizione prevede attualmente che il coniuge superstite ed i figli di appartenenti al corpo di polizia, ai vigili del fuoco ed alla polizia municipale deceduti nell'espletamento del servizio possano essere assunti, presso amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici per chiamata diretta nominativa in deroga alle disposizioni generali sulla materia. In tale disposizione, verosimilmente per una mancata previsione del legislatore, non sono compresi i familiari del

personale delle Forze armate, soprattutto quello impegnato nelle missioni all'estero, al quale invece, per altre ipotesi (trattamento assicurativo, pensionistico, previdenziale) sono state estese le norme previste dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, per le cosiddette «vittime del dovere». La modifica, inoltre, non comporta oneri, perché le assunzioni effettuate con il predetto metodo avverrebbero in sostituzione di eventuali assunzioni da effettuare con i consueti canali. La Commissione ha aggiunto però nella sua discussione che questa è stata un'opera di giustizia, perché appariva iniquo che coloro i quali appartenevano alle Forze armate non potessero godere delle stesse condizioni che sono possibili per altri servitori dello Stato.

Nel corso dell'esame la Commissione ha accertato inoltre la necessità di consentire ai nostri militari di disporre di un'aggiornata cartografia dell'area balcanica, esigenza spesso evidente nel corso delle precedenti missioni nei territori della ex Jugoslavia. A tal fine ha approvato un emendamento volto a prevedere che per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni del Ministero della difesa si applicano anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in organico e per i profili professionali elencati nell'articolo 4-bis.

La Commissione ha poi introdotto un articolo 4-ter per modificare l'articolo 6-ter del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, nel senso di prevedere che sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini della Repubblica federale jugoslava, provenienti dal Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza.

La Commissione ha quindi introdotto l'articolo 4-*quater* volto a rimediare ad esigenze logistiche connesse alle situazioni di emergenza conseguenziali alla missione in Kosovo, ed evidenziate anche in occasione delle missioni in Albania e nei territori della ex Jugoslavia.

Poiché in materia vigono disposizioni regolamentari spesso risalenti al periodo precedente al secondo conflitto mondiale, con la disposizione in esame si propone una revisione di quelle norme, nel rispetto della legislazione vigente (non si tratta pertanto di alcuna delegificazione) ed in modo da coordinarle complessivamente alla luce delle sopravvenute novità legislative, individuando soluzioni più semplici ma comunque nel rispetto del principio di legalità, che deve comunque vincolare l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta quindi di autorizzare la redazione di nuovi regolamenti, che comunque saranno sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FABRIZIO ABBATE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le valutazioni espresse dal relatore, su cui il Governo concorda, sono alla base del provvedimento in discussione, nonché dei precedenti decreti-legge richiamati.

Intervengo solo per recepire l'indicazione del relatore — indicazione che peraltro proveniva dall'intera Commissione — relativa ad una normativa-quadro che regoli complessivamente il tema delle missioni militari all'estero. È questo un provvedimento che ormai si impone, stante l'ampiezza degli interventi che stiamo ponendo in essere, stante anche la necessità di assicurare una continuità e, soprattutto, per dare al personale militare ed all'intera rappresentanza italiana impiegata all'estero la possibilità e l'opportunità di godere di una normativa di forte tutela.

In conclusione, faccio mie le motivazioni esposte dall'onorevole Romano Caratelli, alla cui relazione mi rimetto.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, esprimo anch'io i miei ringraziamenti al relatore per la sua esposizione, in cui ha focalizzato in termini corretti i principi e le finalità contenute nel provvedimento in esame. Certo, il nostro impegno a livello internazionale ci sta imponendo un ritmo frenetico di esame, valutazione complessiva e approvazione di provvedimenti di urgenza. È questo un dato importante sul quale, però, signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione del Governo, come puntualmente facciamo non perché il Governo sia disattento — per carità, assolutamente non voglio dire questo —, ma perché sollecitiamo continuamente il Governo stesso ad assumere provvedimenti che, anche per la turbolenza della situazione politica interna nel nostro paese, tardano a venire. Esiste, poi, una turbolenza a livello internazionale e non c'è dubbio che le nostre Forze armate sono impegnate ed impiegate in prima linea, tanto per usare una frase fatta.

Ci troviamo di fronte ad un nuovo provvedimento; ovviamente, si è fatto riferimento — per la verità lo ha fatto il relatore — alla risoluzione ONU del 12 giugno 1999, la famosa risoluzione n. 1244, la prima risoluzione ONU ad essere resa operante dopo la guerra del Kosovo. L'ONU è stato sempre il grande assente durante la guerra dei Balcani, in Kosovo; qualcuno, compreso il sottoscritto, ha ritenuto tale organismo un « ente inutile ». Non c'è dubbio che detta risoluzione riguarda una missione di pace; il tentativo che stiamo facendo, che il nostro paese sta facendo assieme ad altri, è assicurare la pace e, soprattutto, la ricomposizione materiale, umana e morale di quel territorio, ovviamente distrutto dai militari serbi e che ha subito conseguenze molto forti e raccapriccianti dall'azione degli stessi militari.

Una domanda mi pongo in questo particolare momento. Le nostre Forze armate, che impieghiamo sullo scacchiere internazionale e che devono rispondere a

requisiti di efficienza ed operatività, stanno facendo per intero il loro dovere; dobbiamo capire, però, se da parte dell'amministrazione e del Parlamento si stia facendo qualcosa per venire incontro alle esigenze ed alle situazioni che si manifestano a livello internazionale, con riferimento, appunto, alle Forze armate.

Signor Presidente, da tempo noi abbiamo chiesto una seria politica per le nostre Forze armate, ma tale politica tarda a venire. Signor Presidente, signor sottosegretario, parliamo di Forze armate semplicemente in queste occasioni, cioè in termini di risulta; quando, a livello internazionale, vi sono particolari situazioni ed impegni assunti da mantenere, recuperiamo le Forze armate come se fossero un bancomat, senza capire e comprendere che, in fondo, questa struttura, questa organizzazione, va attrezzata affinché sia messa allo stesso livello di quelle non dico degli Stati Uniti d'America, ma almeno delle altre nazioni europee.

Parliamo continuamente di riforma, di ristrutturazione, di riqualificazione, di esercito di professionisti e così via, ma ci stiamo bloccando di fronte al prevalere di una visione burocratica all'interno delle Forze armate o di una forza armata.

Signor Presidente, noi abbiamo approvato all'unanimità la legge sui vertici militari e devo sottolineare in quest'aula che, rispetto alla volontà del legislatore, nella fase applicativa e nei decreti legislativi ci si è discostati di molto dai principi « filosofici » ispiratori che hanno dato dimensione, spessore a quella legge. Lo ripeto, signor sottosegretario: c'è una gestione burocratica, che non garantisce nulla e nessuno; c'è un tentativo di concentrare nelle mani di qualcuno le gestioni di piccolo cabotaggio, le piccole manovre, i piccoli trasferimenti, i piccoli rifornimenti. Questo non significa poter guardare con sicurezza e con fiducia alle Forze armate del 2000, ma nemmeno del settembre 1999, tanto per intenderci.

Signor Presidente, perché dobbiamo dire ogni volta le stesse cose? Non lo so, ma lei saprà senz'altro che ogni volta che dobbiamo inviare una missione all'estero

sorge sempre il problema di individuare quali forze specializzate e qualificate mandare, perché non è che ce ne siano moltissime all'interno del nostro paese. Infatti, deve trattarsi di volontari, devono essere qualificati e poi si deve prevedere il *turn over*. Allora, vorrei chiedere al sottosegretario: se dovesse sorgere un'altra esigenza, in un altro scacchiere a livello internazionale, o più esigenze, noi riusciremmo a far fronte a tali impegni internazionali? È questo l'interrogativo che mi pongo.

Certo, sono d'accordo su un provvedimento-quadro per quanto riguarda le missioni all'estero, ma esso deve essere contestuale ad una ridefinizione delle Forze armate ed io chiedo, ovviamente, una rivisitazione della legge sui vertici. Tale legge avrebbe dovuto accompagnare o essere propedeutica o contestuale alla riforma delle Forze armate, ma così non è stato: essa è stata semplicemente un'occasione per redistribuire il potere all'interno degli stati maggiori e questo non lo possiamo accettare. Agli stati maggiori noi affidiamo i nostri giovani, la loro formazione e non ritengo che possiamo dare pezzi di amministrazione delle Forze armate in proprietà a chicchessia: noi non lo accettiamo, non lo accettiamo! Non lo possiamo accettare, non lo possiamo assecondare, non lo possiamo giustificare, sul piano morale, politico, amministrativo, della logica, della razionalità e dell'etica amministrativa e parlamentare! Non possiamo accettarlo, signor Presidente e signor sottosegretario.

Che cosa debbo dire di questo provvedimento? L'onorevole Romano Caratelli ha svolto una relazione egregia, illustrando i punti più importanti, più salienti. Il problema è che in questo provvedimento non è contenuto tutto il travaglio che esiste all'interno delle Forze armate, le piccole gelosie, le piccole vendette. Ed ecco che poi, nella Kfor, abbiamo una posizione subalterna, che certamente non ci colloca in un ruolo adeguato rispetto a quello che abbiamo svolto nella guerra nel Kosovo. Per dire la verità, il nostro paese si è mosso in modo un po'

pendolaristico, perché ancora non abbiamo capito se eravamo in guerra o no. Mantenevamo infatti aperta la nostra ambasciata a Belgrado e non ho mai visto un paese in guerra con un'altra nazione mantenere in quel territorio una sua rappresentanza diplomatica. Abbiamo anche innovato il diritto internazionale, signor Presidente e signor sottosegretario. Credo che questo faccia storia, faccia lezione per le future generazioni di studiosi e di giovani studenti che si vogliono specializzare in diritto internazionale. Il ministro degli esteri ci diceva che in fondo non eravamo in guerra, il che aveva una sua giustificazione, in quanto le rappresentanze diplomatiche dipendono dalla Farnesina. Però, il Ministero della difesa diceva che eravamo in guerra o quanto meno lo eravamo a metà.

PIETRO GIANNATTASIO. Era una difesa integrata!

MARIO TASSONE. Era una difesa integrata, ma non credo che oggi questo tipo di discorso possa avere una sua logica ed un suo valore, rispetto alle considerazioni che svolgiamo.

Signor Presidente, certamente siamo favorevoli alla conversione in legge di questo decreto — perché dovremmo essere contrari? — e tuttavia vorremmo chiedere al Governo se siamo tranquilli, se il nostro ruolo nella Kfor sia importante (ma io non credo che lo sia), se gli aiuti umanitari siano oculatamente regolamentati, quali siano i tempi previsti per la missione.

Onorevole Romano Carratelli, lei ha parlato del 30 settembre 1999: ebbene, è possibile pensare, nel rispetto del Parlamento, che la missione duri fino al 30 settembre 1999? È un fatto semplicemente contabile oppure è una previsione politica su questa data considerata definitiva per comporre le situazioni degradate esistenti all'interno del Kosovo (la ricostruzione, il rientro dei profughi, le azioni umanitarie eccetera)? Io ritengo che questa sia una previsione semplicemente contabile, ed allora chiedo: in

occasione dell'esame di provvedimenti come questo, il Governo non potrebbe darci una sua interpretazione sul piano politico complessivo, per avere almeno una previsione su quando terminerà l'azione di recupero in Kosovo? Quanto durerà: uno, due, tre anni?

Signor Presidente, signor sottosegretario, noi abbiamo perso di vista l'Albania: credo che in quel paese ci stiamo avviando ad una esperienza di protettorato o, meglio, di semiprotettorato, perché poi il protettorato lo hanno altri, non l'Italia. Vogliamo tornare alla storia del protettorato? Oppure ci imbarchiamo nell'impresa del Kosovo senza sapere fino a quando durerà la nostra missione e qual è la nostra scelta di politica internazionale? Questi aspetti vanno chiariti, in particolare nel momento in cui dobbiamo procedere alla conversione in legge di un decreto-legge in materia: altrimenti, bruciamo il confronto parlamentare senza gli approfondimenti che ritengo siano giusti ed opportuni.

Per arrivare ad una conclusione, signor Presidente, signor sottosegretario, abbiamo grandi interrogativi da porre, soprattutto per quanto riguarda la difesa europea. Il nostro impegno nel Kosovo, ma prima ancora in generale nei Balcani ed in Bosnia, comunque il nostro impegno sullo scacchiere internazionale (abbiamo missioni militari dimenticate, un po' dovunque), serve a farci recitare un ruolo importante in Europa? Nel momento in cui si individua la figura del *mister* PESC, di colui che dovrebbe avere la responsabilità della difesa, della sicurezza, della cooperazione in Europa (mi pare dovrebbe essere Solana, l'attuale segretario generale della NATO), si pone ancora il problema dell'Eurocop, per il quale veniamo esclusi da accordi bilaterali con le altre nazioni. Vorrei allora capire cosa significhino Eurocop e Eurofor, ma soprattutto cosa significhi per noi essere parte integrante, non marginale e di risulta, di una difesa europea che ha come sfondo ed obiettivo la sicurezza, quindi

anche l'azione di interposizione e di costruzione della pace. Credo che questi siano interrogativi da porsi.

Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei pochi colleghi presenti su un'intervista rilasciata dal presidente della Commissione difesa al primo quotidiano nazionale.

In quella intervista il presidente della Commissione difesa ha fatto riferimento ad una serie di problemi: ha parlato di quelli relativi all'Eurocop, all'Eurofor e alla nostra presenza subalterna nel Kosovo. Credo che a tali problemi si debba fornire risposta, signor Presidente, onorevole sottosegretario; altrimenti, ci troveremo delle Forze armate rispetto alle quali qui a Roma ci si accontenterà di collocare in un determinato posto qualche ufficiale, di dar luogo a qualche trasferimento e di affrontare qualche situazione burocratica!

Noi non ci stiamo! Onorevole sottosegretario, questo non è un problema di maggioranza o di minoranza, ma una questione di sensibilità e di senso di responsabilità. Chiediamo allora lo svolgimento di un dibattito sulla fase applicativa dei vertici. È infatti evidente che, se la legge sui vertici invece di esaltare e di migliorare il ruolo e la funzionalità delle nostre Forze armate, lo appesantirà, sarà necessario riflettere sull'argomento. In tal caso — lo ripeto — avremo regalato alle Forze armate un « appesantimento » e gratificato qualcuno di qualche orpello in più; credo, peraltro, che gli orpelli poco abbiano a che fare con la funzionalità delle nostre Forze armate!

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, pur preannunciando il nostro voto favorevole sul provvedimento e nonostante la illustrazione fatta dal relatore, crediamo che il Governo dovrebbe fornire alcuni chiarimenti — non dico questa mattina, per carità — per capire dove si intenda andare, quanto tempo abbiamo a disposizione e quali siano gli impegni internazionali del nostro paese. Il relatore mi ricorda che ci recheremo in Kosovo; in effetti, lunedì mattina ci recheremo in quelle zone, come membri di una dele-

gazione della Commissione difesa, per portare il nostro saluto ai giovani militari italiani.

Sarà un saluto formale? La nostra sarà una delle solite visite che poi non lasciano tracce nell'attività legislativa? Sottolineo, peraltro, che nel caso in cui si avrà un'attività legislativa, essa verrà vista con fastidio in alcuni ambienti delle Forze armate, come se si trattasse di una intromissione all'interno di alcuni settori delle Forze armate e come se queste ultime appartenessero a qualche capo di stato maggiore o a qualche capo di reparto delle Forze armate stesse.

Dovremmo allora fare un discorso molto importante: discutiamo sui vertici, sulla fase applicativa e gestionale; capiamo perché tutto sia stato centralizzato; perché sono stati espropriati i comandanti dei corpi e perché abbiamo proceduto allo svuotamento delle responsabilità distribuite all'interno delle Forze armate, che rappresentavano un fatto rilevante di impegno morale e civile; tale atto, peraltro, contraddice pienamente i contenuti della legge n. 382 del 1978! Ribadisco che abbiamo svuotato le Forze armate delle responsabilità esistenti al suo interno. Credo che la cosa più forte e più importante per le Forze armate sia proprio la responsabilità diffusa. A tale riguardo, sottolineo che, pur esistendo il rapporto di gerarchia, le responsabilità periferiche o dei comandanti dei corpi debbono essere sintonizzate con il governo reale e la conoscenza degli uomini; non si può dar vita ad un rapporto seriamente stereotipato, freddo e grigio, nonché burocratico, perché questo sarebbe la negazione delle Forze armate.

Per questi motivi, signor Presidente, nel ribadire il mio voto favorevole sul decreto-legge al nostro esame, esprimo l'auspicio che le affermazioni rese in questa occasione non vengano raccolte come un fatto dovuto di attenzione e di cortesia da parte dei colleghi o del rappresentante del Governo, ma che siano vissute in termini di grande responsabilità, come le stiamo vivendo anche noi. Queste sono le ragioni per le quali ho svolto il